



Al Dirigente U S R Puglia - A. T. Bari

Al Dirigente U S R Puglia - Uff. II

Bari

Oggetto: Tentativo di conciliazione

In data 13/08/2016 il MIUR ha disposto l'assegnazione di sede in ambito nazionale e ciascun Ufficio scolastico periferico ha pubblicato il relativo Decreto con il Bollettino contenente i docenti assegnati al proprio territorio provinciale con i relativi punteggi attribuiti e che per la provincia di Bari riporta il Prot. n. 4338 del 13/08/2016 nel quale la ricorrente non risulta inclusa e per di più nell'assegnazione del 2° ambito richiesto, ossia Puglia Ambito 0005, si è vista superare, nonostante il suo punteggio base sia pari a 33 dalla docente Cognetti Lucia con punteggio inferiore al suo con punti 30

Tanto accadeva perché la stessa aveva richiesto una precedenza per assistenza al figlio ai sensi della L. 104/92 e che risultava erroneamente attribuita ma non dovuta in quanto non giustificata (non era vero) e ciò nonostante la Sig.ra Cognetti Lucia abbia successivamente comunicato di non averne diritto.

Difatti, la sig.ra Cognetti in data 17/8/2016 inviava all'USP di Bari la seguente Mail: "La sottoscritta Cognetti Lucia nata ad Andria il 01/07/1971 ed ivi residente in Via Carso n. 88, insegnante di ruolo di scuola secondaria di secondo grado classe di concorso C070, avendo effettuato domanda di mobilità territoriale e/o professionale nell'ambito delle fasi B - C e D dei trasferimenti: DICHIARA di non aver diritto di precedenza nelle operazioni di scelta della sede, in quanto nella su citata domanda, per errore materiale è stata inserita la provincia BA per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92 relativa ad un figlio (nei limiti previsti dall'art. 13, comma 1,punto V del contratto di mobilità).

DICHIARO, inoltre, di avere un genitore disabile ultra sessantacinquenne riconosciuto invalido grave al 100% ai sensi dell'art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n. 104 (comma 3 art. 3). Si allega verbale rilasciato dall' INPS".

Del resto, tale precedenza è stata dichiarata non spettante alla Cognetti, così come si evince da pubblicazione sul sito USP di Bari. Di contro la Telarico ha ottenuto l'Ambito Puglia 0010 (FG), con punti 33, richiesto solo in subordine;

Difatti l'istante è risultata assegnataria di un ambito territoriale richiesto solo in posizione subordinata tra gli ambiti indicati in domanda, mentre a quello prioritario Puglia 0005 è stata invece assegnata la docente Cognetti Lucia con punteggio inferiore ossia punti 30, in violazione dell'art. 6 FASE C del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s.2016/2017 sottoscritto in data 08.04.2016, che prevede che la mobilità avvenga secondo l'ordine di preferenza indicato nell'istanza, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti.

Inoltre, oggi, la Telarico si trova paradossalmente penalizzata rispetto alla docente con punteggio inferiore al suo perché la Cognetti è rimasta assegnata alla provincia di immissione in ruolo, a lei spettante, ossia Bari, pertanto ha proposto ricorso al giudice del lavoro per i seguenti motivi:

a) in via preliminare sospendere inaudita altera parte l'efficacia del trasferimento del ricorrente nella sede dell'Ambito Puglia 0010, anche in considerazione del fatto che i trasferimenti sono stati disposti in data 13 agosto 2016 e resi efficaci dal 1.9.2016, con termine inidoneo a consentire alla ricorrente, anche in virtù delle peculiari situazioni personali sopra descritte, la possibilità di non dover prestare servizio presso la sede di destinazione per un triennio; inoltre per l'a.s. in corso si potrebbe incorrere nel termine del superamento del 20° giorno dall'inizio delle lezioni secondo il calendario scolastico (art. 461 D. Lgs. 297/94);

b) per l'effetto riconoscere il diritto della ricorrente alla assegnazione dell'ambito 005 (chiesto al 2° posto della domanda come spettante con precedenza al posto della Sig.ra Cognetti Lucia e come sopra descritto)

Il ricorso assegnato alla dott.ssa Salamida, notificato alle resistenti rimaste contumaci, in data 26.10.2016 con ordinanza n. 47127/2016, veniva deciso come da dispositivo: "accoglie il ricorso d'urgenza proposto per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, sospende l'efficacia dell'assegnazione impugnata e, contestualmente, ordina al Ministero convenuto di riesaminare la posizione della ricorrente sulla base dei criteri previsti per lo svolgimento della mobilità a livello legislativo, contrattuale e regolamentare di cui in motivazione, ai fini dell'assegnazione ad una sede di servizio individuata sulla scorta di detti criteri e, comunque, nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso".

Tale ordinanza non veniva reclamata e neppure avviato il ricorso di merito dalle controparti, risultando così definitivamente inoppugnabile come per legge.

In data 02-03-2017 con Prot. 4073 IL DIRIGENTE Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, UFFICIO III, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, emanava il seguente provvedimento:

"IL DIRIGENTE Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, UFFICIO III, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, pubblicata sul sito dello stesso Ufficio, verificata la necessità di dare esecuzione alle ordinanze ex art. 700 c.p.c. emesse dalla Sezione Lavoro del Tribunale di BARI, i cui estremi sono riportati nell'allegato prospetto che è parte integrante del suddetto provvedimento, le quali dispongono la sospensione dell'efficacia dei trasferimenti già pubblicati, e la rivalutazione della sede assegnata in relazione alle preferenze espresse ed al punteggio vantato dai ricorrenti, già assunti a tempo indeterminato, dal 01/09/2015, nella fase "B" del piano straordinario;

DISPONE

fatta salva ogni diversa, ulteriore determinazione all'esito del giudizio di merito, l'assegnazione di ambito e l'individuazione del controinteressato per il ricorrente indicato:

I docenti sopraelencati, fatte salve successive, diverse determinazioni dell'Amministrazione centrale, continueranno a prestare servizio nelle scuole di attuale destinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

Tanto anteposto con successiva nota N. 5321-REG-1489067357015-decreto esecutivo mob SETTE (1).pdf inviata allo scrivente procuratore e alle Istituzioni scolastiche interessate, ha ulteriormente valutato la situazione suddetta ed ha stabilito quanto segue.

VISTA l'ordinanza del Tribunale di Bari – sez. lavoro – dott.ssa A. Napoliello n. 47251 del 27/10/2016 RG. 11335/2016 - 1, che per la docente SETTE Lucia dispone: “accoglie il ricorso e, per l'effetto sospende l'efficacia del trasferimento nella sede dell'Ambito Puglia 0022 disposto dall'Amministrazione scolastica nei confronti della ricorrente; ordina conseguentemente al MIUR di provvedere all'assegnazione della ricorrente tenendo conto del punteggio maturato dalla stessa e dall'ordine di preferenza da quest'ultima manifestato nella domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, nonché di mantenere – nel tempo occorrente per procedere alla suddetta assegnazione – la ricorrente presso sedi rientranti nella provincia di immissione in ruolo”;.....
(Omissis)

RIESAMINATA la posizione della ricorrente, secondo l'ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità e in base ai criteri del CCNI sulla mobilità per l'anno scolastico 2016/17;

VERIFICATO che alla ricorrente spetta l'Ambito Puglia0005 con punti 66;

CONSIDERATO che nello stesso ambito risultava assegnata con minor punteggio (punti 30) la Prof.ssa COGNETTI Lucia nt. 1/07/1971 BA presso l'I.P.S.I.A. “Pietro Sette” di Santeramo, e che conseguentemente diventa in soprannumero sull'Ambito Puglia0005;

VISTO l'art.461 D.L. 297/94 in base al quale i provvedimenti che comportano movimenti del personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, sono eseguiti per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo;

FATTI SALVI successivi provvedimenti connessi al giudizio di merito, anche conseguenti ad eventuali successivi contenziosi che comportino il riesame della posizione della ricorrente e l'individuazione di ulteriori controinteressati;

DISPONE

1. in favore della prof.ssa SETTE Lucia, l'assegnazione presso l'Ambito PUGLIA0005- con incarico triennale presso l'I.P.S.I.A. “Pietro Sette” di Santeramo, a decorrere dall'1/9/2016 e assunzione in servizio dall'1/9/2017, salvo eventuale esito di mobilità volontaria per l'a.s. 2017/18;

2. le suddette docenti, fatte salve successive diverse determinazioni dell'Amministrazione Centrale continueranno a prestare servizio nel corrente anno scolastico nelle scuole di attuale destinazione.”.

Al suindicato provvedimento, in data 16.3. 2017 veniva presentata impugnazione a mezzo pec dello scrivente difensore, con il seguente tenore:

“In nome e per conto delle prof.sse Telarico e Sette, che mi hanno conferito specifico mandato, faccio seguito alla Vs. nota Prot. 4073 del 02-03-2017, nonché alla Vs. del 9.3.2017 n. 4516, al fine di impugnare il contenuto delle stesse e significarVi quanto segue. Appare opportuno evidenziare che i predetti provvedimenti risultano adottati in violazione della L. 241/90 sia per la mancata comunicazione ai fini della partecipazione degli interessati al procedimento, sia per la non indicazione dell'Autorità competente a cui proporre reclami e/o ricorsi. Inoltre risultano viziati da eccesso di potere in quanto trattandosi di mobilità nazionale e/o comunque interprovinciale, il riesame, secondo quanto disposto nell'ordinanza del Tribunale di Bari sez. lavoro dott.Ariola e dott.ssa Salamida non può che spettare al MIUR (che peraltro è rimasto contumace e non ha chiarito in alcun modo, neppure ora, come tale riesame è stato effettuato); Infatti non risulta citata e/o pubblicato alcun provvedimento di delega all'Ufficio Territoriale di Bari da parte del MIUR.

Inoltre, ed in particolare, risulta imperscrutabile e quantomeno certamente indefinito
CONSIDERATO che nello stesso ambito risultava assegnata con minor punteggio (punti 30) la

Prof.ssa COGNETTI Lucia nt. 1/07/1971 BA presso l'I.P.S.I.A. Pietro Sette di Santeramo, e che conseguentemente diventa in soprannumero sull'Ambito Puglia0005. Difatti la non chiara definizione della posizione della suddetta controinteressata, anche ed eventualmente in seguito, potrebbe risultare addirittura più vantaggiosa (nonostante il minor punteggio spettante alla stessa) ove venisse assegnata con priorità rispetto ad altri docenti (in quanto soprannumeraria sull'ambito della provincia di Bari) rivenienti da altra provincia. Tant'è che lo stesso trasferimento della ridetta Prof.ssa COGNETTI Lucia non risulta annullato. Alla luce di ciò, si chiede la corretta ottemperanza dell'ordinanza del Tribunale di Bari e la partecipazione delle ricorrenti al corretto riesame della mobilità che le riguardano al fine di evitare un ulteriore inutile e dannoso ricorso. Resto, dunque, in attesa di Vs. riscontro entro e non oltre sette giorni dalla ricezione della presente; in mancanza provvederò a dar seguito al mandato conferitomi".

Tutto quanto sopra premesso, si rileva che i predetti provvedimenti risultano adottati in violazione della L. 241/90 sia per la mancata comunicazione ai fini della partecipazione degli interessati al procedimento, sia per la non indicazione dell'Autorità competente a cui proporre reclami e/o ricorsi. Inoltre risultano viziati da eccesso di potere in quanto trattandosi di mobilità nazionale e/o comunque interprovinciale, il riesame, secondo quanto disposto nell'ordinanza del Tribunale di Bari – sez. lavoro – dott.ssa Salamida n. 47127 del 26/10/2016 RG. 11526/2016, "ordina al Ministero convenuto di riesaminare la posizione della ricorrente sulla base dei criteri previsti per lo svolgimento della mobilità a livello legislativo, contrattuale e regolamentare di cui in motivazione, ai fini dell'assegnazione ad una sede di servizio individuata sulla scorta di detti criteri e, comunque, nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso", non può che spettare al MIUR (che peraltro è rimasto contumace e non ha chiarito in alcun modo, neppure ora, come tale riesame è stato effettuato); Infatti non risulta citata e/o pubblicato alcun provvedimento di delega all'Ufficio Territoriale di Bari da parte del MIUR.

Premesso quanto sopra, occorre altresì precisare che, con il presente ricorso viene chiesto il prescritto rispetto del CCNI sulla mobilità.

È evidente che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito Territoriale per la Provincia di Bari ha illegittimamente operato in quanto ha perpetrato una ingiustificata situazione di vantaggio non spettante alla resistente Cognetti discriminando la docente Telarico

Tale condizione è ulteriormente grave ed evidente perché con la nuova mobilità stabilita dal CCNI 2017 e OM 221/2017 ingiustificatamente avvantaggerà la Cognetti che presentando la domanda di mobilità con titolarità nella provincia di Bari oltre che facendo valere la precedenza per il genitore ai sensi della L. 104/92 sorpasserà la Telarico (rimasta titolare fuori provincia per il mancato corretto riesame) nella scelta delle sedi da assegnare pur avendo un punteggio considerevolmente inferiore.

Infatti, come detto la mobilità interprovinciale avviene esclusivamente sulle sedi disponibili solo dopo l'assegnazione delle sedi all'interno della provincia e per di più con una bassa aliquota, il 30%, dei posti vacanti e disponibili dopo i movimenti provinciali (per avere un solo posto necessitano 3 posti vacanti, che non ci sono). In definitiva la non corretta applicazione dell'Ordinanza ha reiterato l'illegittimità censurata proprio con tale giudizio che pertanto risulta di fatto arbitrariamente eluso e/o fuorviato, comunque illegittimamente "non ottemperato".

Inoltre, ed in particolare, risulta imperscrutabile o quantomeno e certamente indefinito "CONSIDERATO che nello stesso ambito risultava assegnata con minor punteggio (punti 30) la Prof.ssa COGNETTI Lucia nt. 1/07/1971 BA presso l'I.P.S.I.A. "Pietro Sette" di Santeramo, e che conseguentemente diventa in soprannumero sull'Ambito Puglia0005;

Difatti la posizione della suddetta COGNETTI risulta non chiara dalla definizione espressa in tale provvedimento "in soprannumero sull'Ambito Puglia0005". Tale condizione risulta addirittura più vantaggiosa sia nei confronti dei docenti titolari nella stessa provincia di Bari sia di altri rivenienti da altra provincia (come ancora risulta la Telarico). Ciò, nonostante il minor punteggio spettante alla stessa, perché potrà essere assegnata con priorità rispetto ad altri docenti (in quanto può far valere la precedenza sopra descritta e la condizione di soprannumeraria sull'ambito della provincia di Bari). Tanto perché il trasferimento della ridetta Prof.ssa COGNETTI Lucia non risulta annullato e/o riesaminato e la sua titolarità riportata in provincia diversa da Bari e nonostante l'Ufficio abbia "Tenuto conto delle risorse già assegnate a questa provincia, a titolo di organico relativamente alla classe di concorso C070, che non presentano posti vacanti e disponibili".

In effetti e nonostante non vi fossero posti vacanti e disponibili, l'Ufficio ha privilegiato la Cognetti e discriminato la Telarico che eventualmente doveva essere destinataria di condizione di soprannumerarietà in tale provincia e ambito proprio per quanto lo stesso Ufficio ha sopra evidenziato in premessa ma contraddittoriamente e successivamente disposto nei confronti di Cognetti e Telarico (non più citata e tenuta in considerazione).

In conclusione, come si è avuto modo di dimostrare innanzi, si chiede la corretta ottemperanza della suddetta ordinanza del Tribunale di Bari, in quanto, come era stato sopra descritto, ne è derivato un illegittimo quanto paradossale trattamento di maggior favore ricevuto dalla predetta docente Cognetti, che ha conservato la sede di servizio (Santeramo) nella provincia di Bari per l'a.s. 2016/17 ed ha ottenuto il trasferimento sulla stessa sede di Santeramo dove era stata illegittimamente mantenuta in soprannumero che doveva invece spettare alla Telarico.

È evidente il diritto vantato e la sussistenza di un pericolo continuo nonchè il motivo dell'urgenza di avere un provvedimento correttivo dell'Ufficio che non ha modificato i trasferimenti prima e che dal 2017/2018 continuerà a perpetrarsi una eclatante ingiustizia per palese arbitrarietà di un provvedimento che determina un considerevole danno patrimoniale e non patrimoniale

Tanto premesso, la prof.ssa Telarico,

CHIEDE

la corretta ottemperanza all'ordinanza del Tribunale di Bari, in persona del giudice dott. Salamida n. 47127/2016 del 26.10.2016 come sopra descritto, assegnandola in provincia di Bari alle sedi di Altamura o Santeramo;

2. Disapplicare il provvedimento "N. 5321-REG-1489067357015-decreto esecutivo mob SETTE" nella parte in cui non è stato correttamente riesaminato e quindi sospeso e/o annullato il trasferimento della Cognetti nella provincia di Bari ove risulta esclusivamente "CONSIDERATO che nello stesso ambito risultava assegnata con minor punteggio (punti 30) la Prof.ssa COGNETTI Lucia nt. 1/07/1971 BA presso l'I.P.S.I.A. "Pietro Sette" di Santeramo, e che conseguentemente diventa in soprannumero sull'Ambito Puglia0005" e la sua titolarità spostata in provincia diversa da Bari che determina l'illegittimo, arbitrario e irragionevole trattamento di maggior favore della stessa nei confronti della Telarico;

Bari, 20/7/2017

Rosanna Telarico

